



TRIBUNALE DI PADOVA

Presidenza

Ai Presidenti di sezione e ai magistrati del Tribunale

All'Ufficio del Giudice di Pace di Padova

Ai Direttori amministrativi e al personale amministrativo del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace

Al Dirigente UNEP di Padova

Al Procuratore della Repubblica di Padova

Al Coordinatore dell'Ufficio di Sorveglianza

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova

OGGETTO: legge 25 giugno 2020 n. 70 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28

Il Presidente,

vista la legge 25 giugno 2020 n. 70, di conversione con modificazioni del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, recante *“misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 29.6.2020 ed entrata in vigore il 30.6.2020 – art. 1, comma 4 -;

rilevato in particolare che, per quanto qui rileva, vengano in considerazione le seguenti modificazioni/integrazioni ulteriormente apportate all'art. 83 del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, entrato in vigore il 30 aprile 2020, e successivamente modificato dall'art. 3 del d.l. 28/2020(**Disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto legge n. 18 del 2020**), entrato in vigore l'1 maggio 2020, oggetto di conversione:

art. 83 (Nuove Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)

comma 3 lettera a): le parole :*“ cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti”* sono sostituite dalle seguenti:*“ cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all’assegno di mantenimento, agli alimenti e all’assegno divorzile”*;

comma 6, primo periodo: le parole **“31 luglio 2020”** sono sostituite dalle seguenti :**“ 30 giugno 2020”**;

comma 7, lettera f) secondo periodo: dopo le parole:*“ l’effettiva partecipazione delle parti”* sono aggiunte le seguenti:*“il luogo posto nell’ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d’udienza a tutti gli effetti di legge”*;

sostituzione comma 7 bis con il seguente: *“ Fermo quanto disposto per gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale fino al 31 maggio 2020, dopo tale data è ripristinata la continuità degli incontri protetti tra genitori e figli già autorizzata dal tribunale per i minorenni per tutti i servizi residenziali, non residenziali e semiresidenziali per i minorenni, nonché negli spazi neutri, favorendo le condizioni che consentono le misure di distanziamento sociale. La sospensione degli incontri, nel caso in cui non sia possibile assicurare i collegamenti da remoto, può protrarsi esclusivamente in caso di taluno dei delitti di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69”*;

introduzione dopo il comma 11 del seguente comma 11.1: *“ Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale e alla corte d’appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. E’ comunque consentito il deposito degli atti di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti”*;

introduzione al comma 20 bis, dopo l’ultimo periodo, dei seguenti:*“ Il mediatore, apposta la sottoscrizione digitale, trasmette tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle parti l’accordo così formato. In tali casi l’istanza di notificazione dell’accordo di mediazione può essere trasmessa all’ufficiale giudiziario mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata. L’ufficiale giudiziario estrae dall’allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell’atto da lui dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”*;

soppressione della lettera i) dell’art. 3 del d.l. 28/2020 che stabiliva:*“ ovunque ricorrano nell’articolo – 83 d.l. 18/2020 – le parole “30 giugno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “ 31 luglio 2020”*;

introduzione all’art. 88 disp. att. c.p.c. dopo il primo comma del seguente: *“ Quando il verbale d’udienza, contenente gli accordi di cui al primo comma ovvero un verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 185 e 420 del codice, è redatto con strumenti informatici, della sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza”*;

rilevato che l’art. 1 della legge di conversione in esame al comma 2 ha stabilito che :**“ Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto legge 30 aprile 2020 n. 28”**;

osserva quanto segue.

La legge di conversione n. 70/2020 del d.l. 28/2020 ha espressamente limitato, anzi riportato, al 30.6.2020 il potere attribuito al capo dell'ufficio, ai sensi del comma 6 del d.l. 18/2020, di adottare le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie a consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle autorità competenti per evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, tra cui quelle indicate nel successivo comma 7, ed inoltre, abrogando la lettera i) dell'art. 3 del d.l. 28/2020, ha eliminato l'estensione al 31 luglio 2020, rispetto alla previsione originaria che faceva riferimento al 30 giugno 2020, della disciplina contenuta nei commi 6, 7 lettera g), 9, 10, 11, 12, 12 bis, 12 quater, 12 quinquies e 20 bis dell'art. 83 cit. che resta quindi circoscritta alla data del 30 giugno 2020.

Ciò comporta, ad avviso della scrivente, che a decorrere dal 30 giugno, data di entrata in vigore della legge di conversione, non possono più essere adottati provvedimenti organizzativi dal capo dell'ufficio sulla base del comma 6 dell'art. 83 d.l. 18/2020 per contrastare l'emergenza epimedica da COVID-19. Il che peraltro non vuole affatto significare che l'emergenza sia cessata e che, pertanto, non si debbano più evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e, più in generale, rispettare il cd. "distanziamento sociale".

Va infatti ricordato che in relazione alle misure da adottare negli ambienti di lavoro restano tuttora vigenti il *"Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro"* fra il Governo e le parti sociali del 24.4.2020 e le *"Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 16.5.2020"*, che prevedono una disciplina specifica, tra l'altro, proprio per lo svolgimento dell'attività negli uffici aperti al pubblico, sia pubblici che privati, protocolli e linee guida richiamati ed allegati da ultimo al DPCM 11 giugno 2020 (allegati 9 e 12) e all'Ordinanza della Regione Veneto del 13 giugno 2020 (allegato 1).

Conseguentemente, anche a prescindere dalla disciplina dettata dalla norma transitoria dell'art. 1, comma 2, della legge 70/2020 in seguito esaminata, tutte le disposizioni già date nei provvedimenti emessi dalla scrivente ai sensi del comma 6 dell'art. 83 cit., per quanto attiene all'accesso al Palazzo di Giustizia e ai servizi, alle norme di comportamento all'interno del Tribunale, alle misure organizzative adottate ad ulteriore protezione degli ambienti di lavoro e del personale, restano pienamente valide ed efficaci (in particolare cfr., da ultimo, il decreto 8 giugno 2020).

Peraltro con la ripresa progressiva delle attività economiche e dell'attività giudiziaria in particolare si rende necessario un ampliamento dell'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio UNEP che non risulta più adeguato alle esigenze dell'utenza, riportandolo sostanzialmente al periodo pre-COVID.

Di conseguenza, fermo restando il sistema di prenotazione informatica degli appuntamenti e dell'operatività del front office al piano terra, verranno ripristinati i tre sportelli, relativi rispettivamente al servizio ritiro atti, al servizio notifiche e al servizio esecuzioni con il seguente orario: dalle 8 alle 9 sportello ritiro atti con appuntamento ogni tre minuti, in modo da garantire 20 appuntamenti; dalle 9-12 sportelli notifiche ed esecuzioni con appuntamento ogni 10 minuti, in modo da garantire 36 accessi complessivi al giorno. Tenuto conto degli accessi per il servizio ritiro atti si arriva così a garantire un totale complessivo di 56 accessi giornalieri. Resta fermo quanto già previsto nei precedenti decreti e, da ultimo, in quello dell'8 giugno 2020, per quanto attiene all'accettazione degli atti e alla gestione, anche oltre il suddetto orario, delle urgenze.

L'operatività del nuovo orario verrà comunicata dal Dirigente dell'Ufficio UNEP appena pronta la nuova piattaforma in corso di adeguamento.

Tale ampliamento di orario è stato reso possibile anche e soprattutto grazie alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza del Tribunale in previsione del ritorno alla "normale attività"- che si verificherà sostanzialmente dal mese di settembre 2020, restando in vigore anche per l'attività giudiziaria fino al 31 luglio i decreti già emessi dalla scrivente - attuato con la preziosa collaborazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova. Tale progetto realizzato dall'ing. Cassella, incaricato dall'Ordine degli Avvocati, ha individuato specifici percorsi per l'utenza, anche differenziati per l'entrata e l'uscita, opportunamente segnalati con cartellonistica orizzontale e nastri apposti sul pavimento, per l'accesso ai front office, agli ascensori e ai diversi piani del tribunale. Sono stati inoltre delimitati con appositi paletti colorati gli spazi destinati agli utenti in attesa di accedere ai vari servizi ed individuate e segnalate con strisce sul pavimento le singole postazioni a distanza di sicurezza, calcolando quindi il numero complessivo delle persone che contemporaneamente possono accedere e sostare all'interno del Palazzo. Analogamente è stata misurata la capienza delle singole aule d'udienza ed è stata apposta all'esterno la mappa che indica le postazioni utilizzabili, mentre all'esterno sono state disegnate ed opportunamente segnalate delle aree di attesa. L'attuazione di tale progetto, di cui è in corso la sperimentazione in questi giorni, permetterà il raggiungimento degli scopi già evidenziati nei precedenti provvedimenti che si riassumono nell'esigenza di un ritorno alla normalità nel rispetto delle precauzioni necessarie, fino a quando questa situazione di emergenza sanitaria non sarà definitivamente cessata, a garantire la sicurezza a tutti coloro, dipendenti, professionisti, pubblico, utenti che vengono a trovarsi all'interno del palazzo di giustizia.

Tale progetto del resto rispecchia quanto previsto per il monitoraggio dell'afflusso degli utenti e del pubblico, ai fini del rispetto delle misure atte a prevenire il contagio, dalle linee comuni distrettuali redatte all'esito della riunione distrettuale dei capi degli uffici del 30 giugno 2020.

Per quanto più specificamente attiene in generale allo svolgimento dell'attività giurisdizionale, alla tipologia e alla limitazione degli affari da trattare, alla celebrazione delle udienze e delle camere di consiglio, sia civili che penali, così come allo svolgimento di alcuni atti nel corso delle indagini preliminari con le modalità "alternative" introdotte dall'art. 83 cit. (per le udienze civili comma 7 lettere f) e h); per le udienze penali e lo svolgimento di atti nel corso delle indagini preliminari commi 12, 12 bis, 12 quater; per le camere di consiglio comma 12 quinquies), autorizzate, ove eventualmente necessario, dalla scrivente nei propri precedenti provvedimenti ed attuate in conformità agli stessi dai singoli magistrati, certamente dal 30.6.2020 non possono essere emessi provvedimenti che limitino la trattazione solo ad alcune tipologie di procedimenti e/o prevedano lo svolgimento delle udienze, delle camere di consiglio, ecc..., a decorrere dal primo luglio 2020, con le predette modalità (da remoto tramite gli applicativi ministeriali individuati con provvedimento della DGSIA o cartolari), cioè con modalità diverse da quelle disciplinate dal codice di rito.

Peraltro la norma dell'art. 1, comma 2, della legge di conversione, come sopra ricordato, ha fatto salva, in conformità del resto al dettato dell'art. 77 Costituzione, la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto legge 30 aprile 2020 n. 28.

Il problema è quindi quello di interpretare tale disposizione transitoria.

In altri termini, fermo restando che tutti gli atti di natura meramente organizzativa adottati dai capi degli uffici, come pure i provvedimenti giurisdizionali assunti dai magistrati fino al 29 giugno 2020, pur presupponendo la durata della seconda fase estesa al 31 luglio 2020, rimangono validi, occorre precisare l'estensione temporale degli effetti giuridici che tali atti, validi ex lege, possono produrre.

La ratio della disposizione sembra dover essere individuata nella salvezza, per quanto possibile, di tutte le attività come già programmate con particolari modalità nel periodo in esame purchè tale regolamentazione

sia stata adottata o indicata nei provvedimenti del capo dell'ufficio o sulla base di questi nel periodo di vigenza della lettera i) del comma 1 dell'art. 3 del d.l. 28/2020, cioè fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione che tale disposizione ha abrogato.

In aderenza a tale ratio si può quindi affermare che tutti gli atti e i provvedimenti di natura organizzativa e giurisdizionale assunti prima della conversione in legge del d.l. 28/2020 sono non solo validi, ma anche fatti salvi nei loro effetti anche soltanto programmati, nel senso di ritenere che tali atti e provvedimenti potranno continuare a produrre effetti giuridici fino al 31 luglio 2020, cioè fino alla data ultima alla quale era stata in precedenza estesa l'efficacia temporale.

Pertanto, ad avviso della scrivente, se con provvedimento emesso anteriormente al 30 giugno 2020 è stato previsto, per esempio, lo svolgimento dell'udienza nel mese di luglio con le predette modalità alternative, tali modalità restano valide e l'udienza può regolarmente tenersi in conformità. Chiaramente nulla vieta che tali modalità vengano revocate e l'udienza si tenga secondo le previsioni del codice di rito e quindi "in presenza".

Il provvedimento in altri termini resta valido ed efficace anche se non ha ancora spiegato effetti processuali irreversibili.

Ovviamente nessun provvedimento, anche se emesso prima del 30 giugno, potrebbe stabilire lo svolgimento delle udienze con le predette modalità oltre la data del 31 luglio 2020, data quest'ultima alla quale il decreto legge 28/2020 ha in ogni caso circoscritto la validità e l'operatività della disciplina innovativa collegata all'emergenza COVID-19, derogatoria del codice di rito.

Una diversa interpretazione della disposizione di "salvezza" contenuta nell'art. 1, comma 2, in esame, che ritenesse che le udienze dal primo luglio debbano necessariamente essere tenute in presenza, secondo il principio proprio della legge processuale del "tempus regit actum", toglierebbe di significato la predetta previsione.

Infatti non va dimenticato che la disciplina dettata dall'emergenza e le modalità alternative in discussione fino al 30 giugno 2020 sono state cristallizzate dalla conversione in legge del d.l. 18/2020 e, pertanto, non possono essere messe in discussione. Quali sarebbero pertanto sotto questo profilo gli atti e i provvedimenti adottati durante la vigenza della lettera i) dell'art. 3, comma 1 del d.l. 28/2020 e, quindi, dall'1.5.2020 fino al 29 giugno 2020, che dovrebbero essere fatti salvi nei loro effetti se fino al 30 giugno 2020 l'operatività di tali modalità alternative è fuori discussione? . Posto che fino al 30 giugno 2020 tutti gli atti posti in essere e quindi anche la fissazione delle udienze con modalità alternative sono validi in forza del d.l. 18/2020 convertito in legge 27/2020, gli atti e i provvedimenti fatti salvi dall'art. 1, comma 2, legge 70/2020 non possono che essere quelli emessi nel vigore dell'art. 3 lettera i) del d.l. 28/2020, quindi fino al 29 giugno 2020, che abbiano previsto la trattazione delle udienze da celebrarsi dall'1 al 31 luglio con modalità alternative come quelle da remoto.

In altri termini con la lettera i) dell'art. 3, comma 1, il decreto legge 28/2020 si è limitato ad estendere l'operatività al 31 luglio 2020 di norme pacificamente valide ed efficaci fino al 30 giugno 2020 sulla base della precedente normativa.

Tale conclusione è del resto conforme alle linee guida comuni a tutto il distretto della Corte d'Appello di Venezia adottate all'esito della riunione dei Capi degli Uffici del 30 giugno 2020.

Tale interpretazione della norma, a mio avviso, vale ugualmente sia per il settore civile che per il settore penale, nonostante la diversa interpretazione prevalsa in sede distrettuale.



Infatti la norma transitoria in esame non consente alcuna distinzione tra civile e penale e risponde alla stessa esigenza di non vanificare lo sforzo organizzativo compiuto dagli uffici giudiziari nel periodo dell'emergenza, adottando soluzioni di celebrazione delle udienze da remoto e secondo tipologie derogatorie al codice di rito.

Non va poi dimenticato che le disposizioni processuali impartite in via generale dal capo dell'ufficio o in via particolare dal singolo giudice sono state autorizzate da una norma primaria e si tratta quindi di provvedimenti legittimamente adottati ad integrazione del precetto normativo che demandava appunto ai capi degli uffici giudiziari di individuare quali procedimenti trattare e con quali modalità.

Deve quindi ritenersi che la clausola di sanatoria in oggetto, introdotta a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, comma 1, lettera i) d.l. 28/2020, debba estendersi a tutti i rapporti anche processuali e agli effetti conseguiti all'adozione dei suddetti provvedimenti.

Del resto aderendo alla tesi contraria, secondo cui per effetto dell'accorciamento del periodo di emergenza al 30.6.2020 tutti i provvedimenti emessi di fissazione delle udienze prima del 30 giugno 2020 e relativi ad udienze da remoto da celebrarsi nel mese di luglio perderebbero efficacia, si finirebbe per causare, anziché una ripresa dell'attività giudiziaria, un rallentamento della stessa.

Parimenti resta valida ed efficace fino al 31.7.2020 anche le modalità di svolgimento dell'udienza a porte chiuse prevista nei precedenti provvedimenti organizzativi.

A maggior ragione restano validi ed efficaci quei provvedimenti che hanno ormai prodotto effetti processuali irreversibili, come per esempio il rinvio delle udienze relative agli affari non trattati dopo il 31 luglio 2020.

Diverso discorso a mio avviso deve essere invece fatto per la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza prevista dai commi 8 e 9 dell'art. 83 d.l. 18/2020.

Tale sospensione infatti non può operare che fino al 30 giugno 2020 .

In particolare in relazione al comma 9 la sospensione della prescrizione è sempre stata collegata solo in parte al differimento dell'udienza, nel senso che il rinvio costituiva il presupposto per la sospensione ma il periodo temporale di questa prescindeva dalla data del rinvio ed era autonomamente stabilita prevedendo in ogni caso una limitazione. Analogamente va detto per la sospensione dei termini di custodia cautelare di cui all'art. 303 c.p.p..

Il problema invece non si pone per quanto concerne il termine massimo di cui all'art. 304, comma 6, c.p.p. che è stato espressamente sottratto alla disciplina del rinvio dall'art. 83, comma 3; tali procedimenti peraltro vanno trattati anche quando il termine venga a scadere entro il 12 novembre 2020, non modificato. Ugualmente fino al 30 giugno 2020 è limitato il periodo di sterilizzazione della durata del processo ai fini della legge "Pinto".

Analogamente dal 30.6.2020 cessano di avere efficacia le disposizioni derogatorie alle regole ordinarie di notifica via pec al solo difensore ex art. 83, commi 13 e 14, d.l. 18/2020, restando valide ed efficaci quelle già eseguite entro il 29.6.2020.

In definitiva pertanto fino al 31 luglio 2020 restano pienamente valide ed efficaci le misure organizzative già adottate dalla scrivente, ex art. 83, commi 6 e 7, d.l. 18/2020 sia per quanto attiene allo svolgimento dell'attività giurisdizionale, comprese le modalità di svolgimento delle udienze, sia per quanto attiene all'accesso al Tribunale e ai servizi, salvo l'ampliamento previsto per l'Ufficio UNEP, e più in generale relative a tutti gli altri aspetti sopra ricordati.

Non appare infatti possibile apportare modificazioni considerando la già avvenuta attuazione della attività come programmata, il persistere, se pure in forma attenuata, delle esigenze di prevenzione del rischio contagio e la fruizione fino al 31.7.2020, in conformità alla normativa tuttora vigente, da parte del personale amministrativo dello "smart working", sia pure limitato a non più di un giorno alla settimana.

Di scarso rilievo sono invece le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 70/2020 al comma 3, lettera a), al comma 7 lettera f) e alla sostituzione del comma 7 bis dell'art. 83 d.l. 18/2020, in quanto destinate a trovare ormai scarsa applicazione, se non addirittura pleonastiche.

Dovuta certamente a un difetto di coordinamento con la disposizione del comma 11 dell'art. 83 in esame è il comma 11.1 introdotto ex novo dalla legge 70/2020 che stabilisce l'obbligo fino al 31.7.2020 del deposito telematico degli atti dei magistrati in tutti i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale e alla corte d'appello.

Infatti il corrispondente obbligo stabilito per gli avvocati dal comma 11, in seguito all'abrogazione della lettera i) del comma 1 dell'art. 3 del d.l. 28/2020 è venuto meno con il 30.6.2020.

Ugualmente di scarso rilievo è la modifica introdotta al comma 20 bis dell'art. 83, la cui efficacia deve intendersi limitata al 30.6.2020.

Di nuova introduzione, non collegata minimamente alla legislazione di emergenza COVID è invece il comma 1 bis aggiunto all'art. 88 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile che cristallizza la legittimità dei verbali di conciliazione redatti con strumenti informatici nell'ambito del PCT.

Da ultimo va solo segnalata, non essendo questa la sede per un approfondimento, la nuova condizione di procedibilità introdotta nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali dalla legge di conversione n. 70/2020 con il comma 1 quater aggiunto all'art. 3 del d.l. 28/2020 che, a sua volta, modifica l'art. 3 del d.l. 6/2020, convertito con modificazioni dalla legge 13/2020, al quale viene aggiunto dopo il comma 6 bis il comma 6 ter. Si tratta di una disposizione di difficile comprensione anche da un punto di vista prettamente linguistico.

Tutto ciò premesso

CONFERMA

fino al 31 luglio 2020 la validità ed efficacia dei precedenti provvedimenti organizzativi adottati, ex art. 83, commi 6 e 7, d.l. 18/2020 in data 16.4.2020, 6.5.2020, 29.5.2020 e 8.6.2020 con riferimento alla disciplina dettata sia per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, sia per l'accesso al Tribunale e ai servizi- eccetto le modifiche sotto indicate per l'ufficio UNEP -, nonché in relazione alle norme generali di comportamento da osservare all'interno del Tribunale, alle ulteriori misure per la protezione degli ambienti di lavoro e del personale e alla gestione del personale amministrativo;

DISPONE

quanto all'Ufficio UNEP che, fermo restando il sistema di prenotazione informatica degli appuntamenti e dell'operatività del front office al piano terra, vengano ripristinati i tre sportelli, relativi rispettivamente al servizio ritiro atti, al servizio notifiche e al servizio esecuzioni con il seguente orario: dalle 8 alle 9 sportello ritiro atti con appuntamento ogni tre minuti, in modo da garantire 20 appuntamenti; dalle 9-12 sportelli notifiche ed esecuzioni con appuntamento ogni 10 minuti, in modo da garantire 36 accessi complessivi al giorno;



che, pertanto, tenuto conto degli accessi per il servizio ritiro atti, si arrivi a garantire un totale complessivo di 56 accessi giornalieri;

che, in ogni caso, deve essere confermato quanto già previsto nei precedenti decreti e, da ultimo, in quello dell'8 giugno 2020, per quanto attiene all'accettazione degli atti e alla gestione, anche oltre il suddetto orario, delle urgenze;

che l'operatività del nuovo orario venga comunicata dal Dirigente dell'Ufficio UNEP appena apprestata la nuova piattaforma informatica in corso di adeguamento;

che venga data attuazione e sia rispettato da tutti coloro che accedano e sostano nel palazzo il progetto elaborato con la collaborazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova per la messa in sicurezza del Palazzo di Giustizia;


che fino al 31.7.2020 in tutti i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, il deposito degli atti del magistrato avvenga esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

che dal 30.6.2020 le comunicazioni e notificazioni di cui ai commi 13 e 14 dell'art. 83 d.l. 18/2020 siano eseguite secondo le regole ordinarie del codice di rito;

I direttori amministrativi delle varie aree, il direttore amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace e il Dirigente UNEP sono tenuti ad uniformarsi e a dare specifica attuazione a tali misure e disposizioni adottando i conseguenti provvedimenti, nonché a vigilare per quanto di competenza sulla loro osservanza.

Il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito del Tribunale

Padova, 2 luglio 2020

Il Presidente

(dr.ssa C. Santihello)